



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COCCHI	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TASSONI	PIERA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LORENZINI	ELENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 427/2014
spedito il 18/02/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 217/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di FORLI'
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 58276/12 IRPEF-ALTRO 2002

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 427/2014

UDIENZA DEL

23/10/2017 ore 10:00

N°

3188

PRONUNCIATA IL:

23 OTT. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 NOV. 2017

Il Segretario

Giuseppe Stalla

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTP di Forlì Cesena, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto da _____ avverso il diniego di rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreno sito in Cesena nell'anno 2002 dal ricorrente e dal padre poi deceduto.

In particolare il ricorrente, dopo aver fatto redigere una nuova perizia, versava l'imposta sostitutiva sul nuovo valore determinato e chiedeva il rimborso della somma di € 25698,52 versata dal padre nel frattempo deceduto, rimborso non concesso dall'Ufficio che argomentava l'insussistenza di duplicazione dell'imposta.

A tal riguardo il contribuente sottolineava che così come gli era stata rimborsata la terza rata, da lui versata personalmente in qualità di erede del padre, gli spettava il rimborso delle quote in precedenza versate dal *de cuius*.

Sosteneva invero, contrariamente all'ufficio, trattarsi di duplicazione d'imposta.

La C.T.P. accoglieva il ricorso affermando non trattarsi di duplicazione d'imposta bensì di ripetizione da parte dell'erede di somme indebitamente versate dal padre al quale egli era succeduto.

Appellava l'ufficio contestando le conclusioni del giudice di primo grado, sottolineando come l'istanza di rimborso fosse stata respinta per mancanza del presupposto soggettivo.

La sentenza va confermata.

Come argomentato dal giudice di primo grado, l'erede subentra nei rapporti giuridici patrimoniali del *de cuius* di talché - qualora questi abbia versato somme che - se in vita - gli dovrebbero essere restituite, l'erede subentra in tale posizione creditoria attiva, così come deve subentrargli nella posizione debitoria passiva.


Pertanto la sentenza appellata va confermata con condanna degli appellanti alle spese del giudizio.

P.T.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza e condanna il soccombente alle spese del giudizio che liquida in euro 1500,00 oltre oneri ed accessori di legge.

Bologna, 23 ottobre 2017

il giudice estensore
dott. Piera Tassoni



il presidente
Avv. Federico Cocchi

